



**REGOLAMENTO DEL “FONDO PER LA SICUREZZA”
A BENEFICIO DELLE PICCOLE IMPRESE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI**

2020

ART.1 - FINALITA’

Il presente intervento è rivolto all’istituzione, da parte della Camera di Commercio di Modena e dei Comuni aderenti, di un Fondo provinciale per la Sicurezza a disposizione delle **piccole imprese** che intendano dotarsi di sistemi di sicurezza, per affrontare il problema della microcriminalità.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI

Possono presentare domanda sul presente intervento le **piccole imprese** esercenti attività economiche, iscritte al Registro Imprese, con sede o unità locale in provincia di Modena, che esercitino l’attività in posto fisso e **che non abbiano ottenuto la liquidazione del contributo Fondo Sicurezza almeno una volta negli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019), in riferimento alla stessa localizzazione.**

Si precisa che per **piccola impresa**, secondo la definizione comunitaria, s’intende quella che occupa meno di 50 addetti e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Più precisamente sono ammissibili, in via prioritaria per quanto riguarda gli impianti di tipologia a) di cui all’art. 4, le imprese in possesso delle caratteristiche di cui sopra che, nello svolgimento dell’attività principale o secondaria, rientrino nei seguenti codici Ateco di classificazione delle attività economiche:

Codici ATECO 2007	Descrizione attività	Note
01.13	Coltivazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
01.19	Floricultura e coltivazione di altre colture non permanenti	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
01.21	Coltivazione di uva	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
01.24	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta

01.25	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
01.4	Allevamento di animali	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
10.51.2	Produzione dei derivati del latte	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
10.61	Lavorazione delle granaglie	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
10.71.1	Produzione di prodotti di panetteria freschi	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
10.84	Produzione di condimenti e spezie	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
11.02	Produzione di vini da uve	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
30.92	Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi	
32.1	Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose	
Dal 45.11 al 45.40	Commercio al dettaglio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli	Escluso il commercio all'ingrosso
46.48	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	
46.72.2	Commercio all'ingrosso di oro altri metalli preziosi	
Dal 47.11 al 47.79	Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto	
Dal 55.10 al 56.30	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Esclusi i codici dal 56.10.4 al 56.29.2
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator	
82.99.4	Altri servizi di supporto alle imprese: richiesta certificati e disbrigo pratiche	
85.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	
92.00	Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	
Dal 93.11 al 93.13	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	
93.29.1	Discoteche, sale ballo, night club e simili	
93.29.3	Sala giochi e biliardi	
95.25.0	Riparazione di orologi e gioielli	

96.01.2	Lavanderie non industriali e tintorie	
96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	
96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse	
96.04.1	Servizi dei centri per il benessere fisico	

Si precisa che non potranno essere finanziati impianti di sicurezza finalizzati a proteggere le abitazioni.

I requisiti per poter presentare domanda di contributo sono i seguenti:

- rientrare nei parametri di piccola impresa sopra indicati;
- essere in **attività**;
- essere in regola col pagamento del diritto annuale;
- non essere sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria;
- non avere protesti a proprio carico;
- non avere subito condanne contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con i contributi versati nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti;
- essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Modena, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Si precisa che le **unità locali** presso le quali si intende installare l'impianto di sicurezza devono essere già state **denunciate al Registro imprese** al momento della presentazione della domanda.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Le imprese dovranno possedere i suddetti requisiti anche in fase di rendicontazione, pena la revoca del contributo stesso.

Si precisa che il **DURC verrà richiesto sia in fase di concessione del contributo sia al momento della liquidazione.**

L'impresa richiedente il contributo si impegna inoltre a mantenere presso la sede o l'unità locale dichiarata il bene oggetto del contributo per almeno 3 anni dalla concessione.

Art. 3 - REGIME D'AIUTO

I contributi alle imprese si intendono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

Il Regolamento UE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di **"impresa unica"** non debba superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000,00 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.

Il Regolamento UE 1407/2013 intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi pubblici agevolativi aventi ad oggetto le stesse spese.

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo sul Fondo di Sicurezza le spese di acquisto e di installazione, al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza:

- a) sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolato di cui al Protocollo d'intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria, rinnovato il 12 novembre 2013 e il 12 dicembre 2019 in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
- c) altri sistemi passivi quali casseforti, blindature, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento e sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro (l'elenco è esaustivo).

Per tutte le tipologie è ammissibile **solo l'acquisto di beni nuovi**. Per nuovo impianto si intende un impianto dotato di tutti i suoi componenti. Rientrano pertanto nella tipologia a) solo gli impianti che comprendono l'acquisto di videoregistratore, monitor e telecamere digitali; nel caso in cui manchi uno di questi elementi saranno considerati adeguamenti e pertanto ritenuti non ammissibili.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo. Tuttavia, per assicurare continuità all'intervento precedente, chiusosi in data 30/09/2019, si prevede di finanziare anche investimenti effettuati a partire dal **1 ottobre 2019**, purché ammissibili.

Non sono ammissibili interventi di edilizia.

Non sono ammissibili i contratti di “service”, di leasing o teleleasing ed ogni altra modalità di acquisizione del bene diversa dall'acquisto.

ART. 5- MODALITA' E LIMITI DEL CONTRIBUTO

Il contributo è fissato nella misura del 40% della spesa ammissibile fino ad un massimo di:

- **2.400,00** euro per i sistemi di cui al punto a),
- **960,00** euro per i sistemi di cui ai punti b) e c)

di cui il 100% a carico della Camera di Commercio.

Nel caso di Comuni aderenti all'iniziativa, il contributo complessivo aumenterà dal 40% al 50% della spesa fino ad un massimo di:

- **3.000,00** euro per i sistemi di cui al punto a),
- **1.200,00** euro per i sistemi di cui ai punti b) e c)

con onere massimo rispettivamente di 600,00 e 240,00 euro a carico del Comune.

In tal caso la ripartizione delle quote a carico degli Enti sarà la seguente: Camera di Commercio 80% e Comune 20%.

Nel caso di impresa plurilocalizzata, essa potrà beneficiare di **un solo contributo per la sede o per una delle unità locali di cui dispone.**

Ogni impresa potrà presentare **una sola domanda per una sola tipologia** di sistema di sicurezza.

ART. 6 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO SICUREZZA

Il Fondo è costituito dalle seguenti contribuzioni:

Camera di Commercio € **100.000,00**

e dalle risorse degli altri Comuni modenesi aderenti all'iniziativa.

La Camera di Commercio si impegna alla gestione amministrativa dell'intervento nei confronti delle imprese beneficiarie e delle Amministrazioni comunali aderenti. Ciò comporta che i Comuni che manifestano interesse per l'iniziativa attribuiscono la propria quota di adesione al Fondo a favore della Camera di Commercio, la quale provvede alla ricezione delle domande di contributo, all'istruttoria delle stesse e all'erogazione dei contributi ai beneficiari.

ART. 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta, dovranno essere inviate, esclusivamente in **modalità telematica** con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un soggetto delegato dall'impresa stessa. In quest'ultimo caso dovrà essere allegata specifica procura, accompagnata da copia del documento d'identità del soggetto delegante.

L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali>).

Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla voce Promozione – Contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande. E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, **a pena di esclusione**:

- 1) il modulo base telematico;
- 2) la domanda redatta secondo il modello predisposto, pubblicato sul sito, regolarmente compilato;
- 3) i preventivi di spesa o le fatture già emesse;
- 4) eventuale procura, redatta secondo il modello pubblicato sul sito e accompagnata da copia del documento d'identità del soggetto delegante, nel caso di delega alla firma;
- 5) la dichiarazione de minimis, utilizzando il modulo pubblicato sul sito camerale. Si precisa che, stante la complessità di tale dichiarazione, nel caso in cui dovessero emergere difformità rispetto a quanto contenuto nel Registro nazionale Aiuti di stato, l'ufficio competente si attiverà per chiedere la regolarizzazione di tale dichiarazione, assegnando all'impresa richiedente il termine di 10 gg. Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato in caso di procura.

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, **a pena di esclusione**.

La Camera si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti, che l'impresa dovrà fornire entro massimo 10 gg, **a pena di esclusione**.

Le domande di contributo, dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica, **dalle ore 10,00 del 2 marzo alle ore 20,00 del 31 marzo 2020**.

ART. 8 – ESAME DELLE DOMANDE

Tutte le domande pervenute saranno esaminate alla scadenza del termine di presentazione da una Commissione così composta:

- | | |
|-------------|--|
| Presidente: | - il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato; |
| Componenti: | - uno o due rappresentanti delle Associazioni di categoria designati dalla Prefettura di Modena; |
| | - un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali che partecipano all'iniziativa; |
| Segretario: | - un funzionario camerale. |

La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti (due su tre o tre su quattro). Le decisioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

La Commissione formulerà la graduatoria delle imprese ammesse a contributo al fine dell'adozione dell'atto di concessione.

ART. 9 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, verrà adottato l'atto di concessione dei contributi alle imprese entro 30 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero entro il **30 aprile 2020**.

Il contributo verrà assegnato **con priorità** alle domande relative alla tipologia a) - impianti di videoallarme antirapina collegati in video alle Forze dell'Ordine **installati presso imprese con codici attività elencati all'art. 2; in subordine agli impianti antirapina installati presso le imprese con codici attività non rientranti tra quelli elencati all'art. 2** e infine, se vi saranno ancora risorse disponibili, alle altre domande relative alle tipologie b) e c). Fatti salvi i criteri di priorità di cui sopra, le domande verranno ordinate in base all'ordine cronologico di ricezione delle pratiche telematiche.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale, affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica.

La Camera di Commercio comunicherà la concessione del contributo alle imprese ammesse, l'ammissione con riserva nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, nonché l'esclusione alle imprese non ammesse, indicando il motivo del rigetto, entro 30 giorni dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.

La Camera di Commercio provvederà altresì a trasmettere ai Comuni aderenti l'elenco delle domande ammesse ed ogni altra informazione relativa all'andamento dell'iniziativa.

ART. 10 - RENDICONTAZIONE

I beneficiari del contributo dovranno presentare **telematicamente** mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>) la documentazione consuntiva completa, per ottenere la liquidazione del contributo, **entro e non oltre il 30/06/2020**.

La rendicontazione dovrà essere così composta:

- 1) un nuovo modulo base telematico;
- 2) copia delle fatture di acquisto, opportunamente quietanzate; **al momento della presentazione del consuntivo di spesa i beni dovranno risultare interamente pagati;**
- 3) **solo per le tipologie a) e b)** copia della dichiarazione di conformità di avvenuta installazione del sistema di sicurezza a regola d'arte, in applicazione delle norme tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento, ove tale dichiarazione di conformità sia obbligatoria per legge;
- 4) **solo per gli impianti di videoallarme antirapina tipologia a)** le due attestazioni di avvenuto collegamento dell'impianto di sicurezza ai server installati presso la Questura ed i Carabinieri.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la rendicontazione degli investimenti sarà causa di decadenza dal beneficio concesso.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse incompleta, la Camera si riserva di chiedere integrazioni, che l'impresa dovrà fornire entro massimo 10 gg, a pena di decadenza.

La Camera di Commercio di Modena provvederà all'adozione dell'atto di liquidazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta.

Nel caso in cui a seguito di rinunce, revoche o decadenze si dovessero liberare risorse, la Camera di Commercio provvederà a **scorrere la graduatoria** delle imprese inizialmente ammesse con riserva fino ad esaurimento delle risorse ed invierà la relativa comunicazione di concessione del contributo. I nuovi beneficiari ammessi dovranno presentare l'opportuna **rendicontazione entro 60 gg** dalla comunicazione di concessione del contributo.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerale, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 18 in data 29/10/2019.

ART. 11 - CONTROLLI E REVOCHE

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 30 del 27/11/2009.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale, avv. Massimiliano Mazzini.

ART. 13 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

ART. 14 – TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.